



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione. Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie)”.

Testo ddl

Art. 1

Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione.

Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2015

1. Per ragioni di equità e parità di trattamento tra i lavoratori della società regionale Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione e ad integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) al personale cessato che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è stato adibito al lavoro in sottosuolo e iscritto alla previdenza speciale per il lavoro usurante prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- b) è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non si è opposto al licenziamento;
- c) è stato licenziato negli anni tra il 2014 e il 2016 ricevendo un'indennità a titolo di incentivazione, ai sensi della legge regionale n. 35 del 2015, nella prospettiva di maturare i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità stabilito ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
- d) alla data del 30 giugno 2019 non ha raggiunto i requisiti pensionistici al termine del periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991,

è riconosciuto, in conformità agli accordi sindacali assunti nell'ambito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, un incentivo integrativo in ragione del periodo ulteriore trascorso senza mezzi di sostentamento ovvero senza ricevere né stipendio o salario, né trattamento di mobilità, né trattamento pensionistico pari a un importo lordo massimo di euro 1.100 mensili per un periodo massimo di 7 mesi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 110.000 per l'anno 2019, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse disponibili per il medesimo anno, in conto competenza e cassa, nella missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.0676 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021.